

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

03

TRIBUTI LOCALI - IRAP - Presupposto oggettivo

04

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Rversamento del credito ricerca e sviluppo (DL 146/2021)

LAVORO

06

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

TUTELA E SICUREZZA

08

SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL

09

Leggi In evidenza

11

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazioni "edilizie" - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19)

Con la circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. [19](#), sono stati forniti chiarimenti in relazione alle disposizioni che dagli ultimi mesi del 2021 al mese di maggio 2022 hanno interessato le detrazioni "edilizie" e le regole per la loro cessione, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell'[art. 121](#) del DL 34/2020.

Opzione per la cessione del credito e per il c.d. "sconto sul corrispettivo" - Visto di conformità e congruità delle spese

Ai sensi dell'[art. 121](#) co. 1-ter del DL 34/2020, dal 12.11.2021, per poter esercitare le opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione "edilizia" altrimenti spettante, è necessario che:

- il contribuente richieda il visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'[art. 119](#) co. 13-bis del DL 34/2020 (circ. Agenzia delle Entrate [16/2021](#)).

Fatta eccezione per gli interventi che beneficiano del c.d. "bonus facciate" e del superbonus, sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità:

- gli interventi classificati come attività di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo;
- gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.

Con riferimento alle modalità di calcolo dell'importo complessivo di 10.000,00 euro, la circ. Agenzia delle Entrate [19/2022](#) ha precisato che:

- occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo (quindi, se per gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono essere effettuati anche lavori in edilizia libera, ad esempio perché necessari per il loro completamento, il loro valore deve essere anch'esso considerato al fine della determinazione del limite di 10.000,00 euro);
- deve essere considerato l'intervento complessivo, a nulla rilevando che sia stato realizzato in diversi periodi d'imposta;
- nel caso siano stati effettuati interventi sulle parti comuni dell'edificio deve essere considerato l'importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino.

Indicazione del CCNL nelle fatture dei lavori edili

La circ. [19/2022](#) si occupa altresì della disposizione contenuta nel co. 43-bis dell'[art. 1](#) della L. 234/2021 secondo cui per i lavori edili avviati successivamente al 27.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. [81/2008](#), il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, i benefici previsti dagli [artt. 119, 119-ter, 120 e 121](#) del DL 34/2020, oltre al *bonus facciate*, *bonus mobili* di cui all'[art. 16](#) co. 2 del DL 63/2013 e *bonus verde*, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'[art. 51](#) del DLgs. 81/2015.

Al riguardo, premesso che l'obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, di cui al co. 43-bis dell'[art. 1](#) della L. 234/2021, si applica sui lavori edili di cui all'allegato X al DLgs. [81/2008](#), avviati successivamente al 27.5.2022, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, la circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. [19](#) (§ 8) chiarisce che:

- in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture, i benefici fiscali spettano in ogni caso purché l'indicazione del CCNL sia presente nell'atto di affidamento dei lavori (in questi casi, ai fini del rilascio del visto di conformità, il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione dell'impresa che attesti il CCNL utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili cui la fattura si riferisce);

- con riguardo al *bonus* mobili l'indicazione del CCNL riguarda i collegati interventi di recupero edilizio di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR;

- rientrano nel nuovo obbligo gli interventi che complessivamente superano i 70.000,00 euro e non soltanto quelli che superano detto limite con riguardo alla parte dei soli lavori edili;

- l'obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un *general contractor* ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.

L'obbligo di indicare il CCNL, invece, non sussiste se non vengono impiegati lavoratori dipendenti e quindi nemmeno nel caso:

- dell'imprenditore individuale che si avvale di collaboratori familiari;

- di soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Dalla lettura della circ. 27.5.2022 n. [19](#) (§ 8) sembrerebbe evincersi, inoltre, che, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, anche per i *bonus* edilizi richiamati non già in modo diretto, bensì indirettamente, per il tramite del rinvio al co. 2 dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, l'obbligo di indicazione del CCNL sussisterebbe ai fini del riconoscimento del *bonus* non solo nel caso di sua fruizione mediante le opzioni di cui al co. 1 del medesimo art. 121, ma anche nel caso di sua fruizione mediante scomputo della detrazione dall'imposta lorda in dichiarazione dei redditi.

art. 1 co. 29 L. 30.12.2021 n. 234

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

Circolare Agenzia Entrate 27.5.2022 n. 19

Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2022 - "Indicazione del CCNL per i bonus edilizi anche con lavori oggetto di subappalto" - Zanetti - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 28.5.2022, p. 24 - "Bonus edilizi, va indicato il Ccnl anche se c'è un general contractor" - Latour

Il Sole - 24 Ore del 28.5.2022, p. 24 - "Sconto da applicare su tutte le fatture" - Gavelli Italia

Oggi del 28.5.2022, p. 23 - "Superbonus, lavori col bollino" - Poggiani

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Riqualificazione energetica - Superbonus del 110%" - Zeni A.

TRIBUTI LOCALI

[IRAP - Presupposto oggettivo - Autonomia organizzazione - Incidenza elevata dei costi sui compensi - Irrilevanza - Condizioni \(Cass. 31.5.2022 n. 17662\)](#)

Con l'ordinanza 31.5.2022 n. [17662](#), la Corte di Cassazione torna ad esaminare il requisito dell'autonomia organizzazione, il ricorrere del quale determina, in capo agli esercenti arti e professioni e agli imprenditori individuali, la sussistenza del presupposto oggettivo IRAP.

Si ricorda che, dal 2022, indipendentemente dall'organizzazione della quale si avvalgono, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti ([art. 1](#) co. 8 della L. 234/2021, legge di bilancio 2022):

- attività commerciali (ex [art. 3](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);

- arti e professioni (ex [art. 3](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

L'accertamento dell'esistenza, o meno, del presupposto in esame rileva, quindi, per l'ultima volta in sede di dichiarazione IRAP 2022 e per i contenziosi ancora in corso.

Irrilevanza dell'elevata incidenza dei costi sui compensi

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha ribadito che il valore assoluto dei compensi e delle spese, nonché il loro rapporto percentuale, non rappresentano elementi utili per desumere l'assoggettamento ad IRAP del contribuente (nello stesso senso, si erano già espresse, tra le altre, Cass. 11.2.2021 n. [3448](#) e Cass. 1.3.2018 n. [4783](#) e [4851](#)).

Infatti, i costi consistenti possono afferire all'aspetto personale (es. studio professionale, autoveicolo), rappresentando così "un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto «organizzativo»".

La citata ordinanza 4783/2018 sostiene, inoltre, che, per assumere rilievo ai fini in esame, l'eccessiva incidenza percentuale degli oneri sostenuti sui compensi riscossi andrebbe quanto meno "ancorata" al superamento di uno specifico tasso soglia ovvero di parametri oggettivi e predeterminati.

Impiego non occasionale di lavoro altrui

L'ordinanza in commento afferma altresì che l'impiego non occasionale di lavoro altrui può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo.

Si ricorda che, in seguito alla sentenza Cass. SS.UU. 10.5.2016 n. [9451](#), non è idonea a configurare un'attività autonomamente organizzata la circostanza di "avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o [...] generico".

Questo, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore.

Peraltro, nell'ordinanza 17.11.2017 n. [27378](#), la Suprema Corte ha affermato che non è soggetto ad IRAP il professionista che impiega due dipendenti, qualora il secondo sia stato assunto temporaneamente in sostituzione del primo in maternità. In pratica, secondo i giudici di legittimità, ai fini dell'assoggettamento ad imposta rileva la presenza contemporanea di due dipendenti.

Da ultimo, con l'ordinanza 8.5.2018 n. [10998](#), sempre la Cassazione ha affermato che è soggetto ad IRAP il contribuente (nel caso di specie, avvocato) che si avvale della collaborazione sistematica del coniuge (anch'esso avvocato).

Infatti, nella fattispecie oggetto di pronuncia, il rapporto di collaborazione è volto ad accrescere le capacità professionali del contribuente, derivandone il suo assoggettamento ad IRAP. Nell'ipotesi specifica, risulta altresì irrilevante il mancato impiego di dipendenti.

Impiego di due lavoratori part time

In assenza di ulteriori indici sintomatici di autonoma organizzazione, il presupposto impositivo IRAP dovrebbe essere escluso se sono impiegati due dipendenti (o collaboratori) a tempo parziale, ove il loro apporto coincida con quello di un'unità lavorativa a tempo pieno.

In questo senso si sono pronunciate Cass. 10.1.2017 n. [383](#), Cass. 8.6.2017 n. [14353](#) e Cass. 5.7.2017 n. [16595](#), le quali dovrebbero aver determinato il superamento dell'ordinanza 20.12.2016 n. [26293](#) (secondo cui la circostanza di impiegare due segretarie part time "non è idonea ad escludere di per sé, sul mero dato numerico, il mancato superamento della soglia fissata dalle Sezioni Unite").

Impiego di praticanti

Con le ordinanze 27.12.2018 n. [33382](#), 1.3.2018 n. [4783](#) e 24.1.2018 n. [1723](#), la Corte di Cassazione ha affermato che l'impiego di un praticante può comportare l'assoggettamento ad IRAP del contribuente, anche in assenza di ulteriori elementi sintomatici di autonoma organizzazione.

In particolare, secondo i giudici di legittimità, non ci si può limitare ad affermare che l'apporto di un praticante è inidoneo, di per sé, a costituire un concreto incremento della prestazione intellettuale, ma bisogna valutare se, tramite tale apporto, è stato accresciuto il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio.

Le pronunce della Suprema Corte destano alcune perplessità, dal momento che il tirocinante, anche se, di regola, svolge mansioni non definibili "generiche o meramente esecutive", le compie per le proprie necessità formative e non per creare valore aggiunto in capo all'esercente arti o professioni o al "piccolo" imprenditore (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2008 n. [45](#), § 5.4.1 e Cass. 14.4.2009 n. [8834](#)).

art. 2 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Cass. 31.5.2022 n. 17662

Casi & Strumenti del 25.3.2022, p. 99-120 - 'Speciale IRAP 2022 - Istruzioni commentate' - Luca Fornero Guide

Eutekne - Irap - "Autonoma organizzazione" - Valente G. - Fornero L.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Condoni e sanatorie - Riversamento del credito ricerca e sviluppo (DL 146/2021) - Spese non agevolabili - Riversamento del credito - Modalità (prov. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987)

Il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. [188987](#) disciplina le modalità e i termini per aderire alla procedura di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui all'[art. 3](#) del DL 145/2013, introdotta dall'[art. 5](#) co. 7-12 del DL 146/2021.

Il medesimo provvedimento ha approvato il modello per aderire alla procedura (denominato "Richiesta di

accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo“) e le relative istruzioni per la compilazione.

Ambito di applicazione

La procedura di riversamento del credito permette di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta maturato per attività di ricerca e sviluppo di cui all'[art. 3](#) del DL 145/2013, svolte nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:

- sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
- è stato applicato l'[art. 3](#) co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex [art. 1](#) co. 72 della L. 145/2018;
- sono stati commessi errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- sono stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Casi di esclusione dalla procedura di riversamento del credito

La procedura di riversamento è preclusa nel caso in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22.10.2021 ([art. 5](#) co. 12 del DL 146/2021).

Il provv. Agenzia delle entrate n. 188987/2022 ha precisato che “*gli atti o i provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato*”.

La regolarizzazione è altresì preclusa ([art. 5](#) co. 8 del DL 146/2021) se il credito d'imposta utilizzato in compensazione è frutto di:

- condotte fraudolente;
- fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d'imposta.

Decadenza dalla procedura di riversamento

Si decade dalla procedura di riversamento se, dopo la presentazione della domanda, l'Ufficio dovesse accertare una o più condotte tra quelle indicate nell'[art. 5](#) co. 8 del DL 146/2021 e ritenute idonee a precludere la possibilità di accedere alla procedura di riversamento spontaneo.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata telematicamente entro il 30.9.2022:

- direttamente dal contribuente;
- da un intermediario abilitato ad Entratel (ex [art. 3](#) co. 2-bis e 3 del DPR 322/98), previo conferimento di incarico alla trasmissione.

Gli intermediari incaricati della trasmissione sono obbligati a rilasciare al soggetto interessato:

- una copia cartacea del modello predisposto con modalità informatica;
- una copia dell'attestazione dell'avvenuto ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Spetta al contribuente conservare la copia del modello compilato e sottoscritto dall'intermediario che si è occupato della trasmissione telematica.

La domanda di riversamento si considera presentata “*nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate*”, che rilascia apposita ricevuta.

Dichiarazioni “sostitutive”

Non è prevista l'integrazione di una domanda già trasmessa; per correzioni o integrazioni è richiesto l'invio di una nuova domanda nella quale si deve barrare la casella “Istanza sostitutiva” presente sul modello, il quale dovrà essere compilato in ogni quadro ed inviato sempre entro il 30.9.2022.

Ricevuta di presentazione del modello

La trasmissione è attestata dal rilascio di una ricevuta, che dovrebbe essere disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.

In caso di scarto del modello, il soggetto che ha curato la trasmissione riceve telematicamente una

comunicazione e sarà necessario inviare nuovamente il modello entro i 5 giorni successivi.

Modalità di pagamento

L'importo del credito per il quale viene presentata la suddetta domanda deve essere riversato, senza possibilità di utilizzare crediti in compensazione ex [art. 17](#) del DLgs. 241/97, mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo che verranno approvati con apposita risoluzione, in unica soluzione entro il 16.12.2022 o in 3 rate annuali rispettivamente entro il:

- 16.12.2022;
- 16.12.2023;
- 16.12.2024.

In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17.12.2022.

Il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 stabilisce che non possono essere scomputati dagli importi dovuti le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito. In tal modo, viene meno il beneficio in termini di mancata irrogazione delle sanzioni e mancata richiesta degli interessi.

Inoltre, il medesimo provvedimento precisa che *“la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somma già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto”*.

Casi nei quali è esclusa la rateazione

È obbligatorio il pagamento in unica soluzione qualora si intenda riversare crediti:

- accertati con un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22.10.2021;
- constatati a seguito di consegna di PVC. Il provv. n. [188987/2022](#) (§ 8.3) ha precisato che per “atto istruttorio”, si deve intendere il processo verbale di constatazione (PVC). Pertanto la consegna al 22.10.2021 di atti istruttori diversi dal PVC non impediscono la facoltà di rateizzare.

Casi in cui è ammessa la rateazione

È ammessa la rateazione per il riversamento di crediti di imposta in relazione ai quali:

- sia stato notificato un atto di recupero o un atto impositivo in data successiva al 22.10.2021;
- sia stato consegnato un PVC dopo il 22.10.2021.

Perfezionamento della procedura ed effetti

La procedura si perfeziona con l'integrale pagamento delle somme dovute, a condizione che il credito riversato rientri nell'ambito applicativo della procedura di riversamento.

A seguito del perfezionarsi della procedura viene meno il reato di indebita compensazione ex [art. 10-quater](#) del DLgs. 74/2000.

art. 5 DL 21.10.2021 n. 146

Provvedimento Agenzia Entrate 1.6.2022 n. 188987

Il Quotidiano del Commercialista del 2.6.2022 - "Approvato il modello per il riversamento del ricerca e sviluppo" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 2.6.2022, p. 30 - "Regolarizzazione dei crediti R&S, irrilevanti le sanzioni già versate" - Gaiani

Lavoro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Tutele a favore dei lavoratori dello spettacolo - Indennità di disoccupazione ALAS - Novità del DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis") (messaggio INPS 30.5.2022 n. 2260)

Con il messaggio 30.5.2022 n. [2260](#), l'INPS è intervenuto con riferimento all'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo denominata ALAS, di cui all'[art. 66](#) co. 7 del DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis"). Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha illustrato alcuni aspetti contributivi direttamente collegati al finanziamento della prestazione.

Destinatari

Secondo quanto precisato nel messaggio in parola, possono beneficiare della prestazione in argomento:

- i lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli ([art. 2](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 182/97);
- i lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano a tempo determinato attività diverse ([art. 2](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 182/97);
- i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (art. 3 co. 1 lett. 23-bis del DLgs CPS 708/47).

Requisiti

Per avere diritto all'indennità in argomento, i predetti lavoratori devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo e possedere i seguenti requisiti:

- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al DL [4/2019](#);
- avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS;
- avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000,00 euro.

Aliquota di finanziamento

L'INPS ricorda che l'[art. 66](#) co. 14 del DL 73/2021 prevede, con decorrenza dall'1.1.2022, l'applicazione di un'aliquota contributiva pari al 2% sul compenso lordo giornaliero, con conseguente versamento presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'[art. 24](#) della L. 88/89.

Per quanto riguarda l'impatto sulla contribuzione ALAS delle riduzioni degli oneri sociali previste dall'[art. 120](#) della L. 388/2000 e dall'[art. 1](#) co. 361 e 362 della L. 266/2005 con riferimento alla Gestione prestazioni temporanee di cui all'[art. 24](#) della L. 88/89, l'INPS chiarisce innanzitutto che per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura della contribuzione ALAS è pari all'1,06% dell'imponibile contributivo, mentre il contributo di finanziamento dell'assicurazione di malattia - fino al 31.12.2021 dovuto nella misura dell'1,28%, in quanto oggetto di riduzione - è calcolato nella misura piena del 2,22%.

Diversamente, precisa l'INPS, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e per le Pubbliche Amministrazioni, il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2% in quanto si tratta di soggetti che non beneficiano delle predette riduzioni.

Aspetti operativi

Con il messaggio in esame, l'INPS rende noto che le procedure di calcolo che supportano la gestione dei flussi UniEmens sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022. Pertanto, al fine di ottemperare al versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 - aprile 2022, i soggetti interessati valorizzeranno nel flusso UniEmens, all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "AltreADebito" e "CausaleADebito", il codice di nuova istituzione "M219".

Invece, nell'elemento "AltroImponibile" sarà indicato l'imponibile soggetto a contribuzione e nell'elemento "ImportoADebito" l'importo della differenza di contribuzione minore dovuta.

art. 66 co. 7 DL 25.5.2021 n. 73

Messaggio INPS 30.5.2022 n. 2260

Circolare INPS 14.1.2022 n. 8

Il Quotidiano del Commercialista del 1.6.2022 - "Adeguate le denunce contributive per il finanziamento dell'ALAS" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 1.6.2022, p. 35 - "Contributi disoccupazione fino al 2% nello spettacolo" - Cannioto - Maccarone

Guide Eutekne - Previdenza - "ALAS" - Fusco A.

SICUREZZA SUL LAVORO

INAIL - Sospensione dei versamenti in scadenza fino al 31.7.2022 - Settore dello sport - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e del DL 17/2022 convertito (circ. INAIL 27.5.2022 n. 23 e circ. INPS 30.5.2022 n. 64)

Con la circ. INAIL 27.5.2022 n. [23](#) e la circ. INPS 30.5.2022 n. [64](#), sono state fornite le indicazioni operative per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi tra l'1.1.2022 e il 31.7.2022 ai sensi dell'[art. 1](#) co. 923 e 924 della L. 234/2021 e dell'[art. 7](#) co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022.

Ambito soggettivo

La sospensione si applica in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche:

- con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
- operanti nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

Versamenti e adempimenti sospesi

Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 923 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) sono sospesi i termini:

- relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli [artt. 23](#) e [24](#) del DPR 600/73), che i suddetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.

L'[art. 7](#) co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022 ha prorogato al 31.7.2022 i suddetti termini di sospensione, compresi i termini in scadenza nel periodo dall'1.5.2022 al 31.7.2022. Inoltre, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in unica soluzione entro il 31.8.2022;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata del 16.12.2022 pari al valore residuo.

Adempimenti INPS

Risultano sospesi sia gli adempimenti informativi sia i termini dei versamenti contributivi con scadenza dall'1.1.2022 al 31.7.2022, compresi:

- le rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'INPS;
- i contributi al Fondo Tesoreria.

Entro il 31.8.2022 dovranno essere effettuati:

- gli adempimenti informativi;
- i versamenti dei contributi (è possibile l'opzione per il versamento rateale dei contributi);
- il versamento, in un'unica soluzione, delle rate sospese dei piani di ammortamento già emessi e ricadenti nel suddetto arco temporale.

Viene inoltre specificato che:

- i datori di lavoro dovranno inserire il codice "N979" nei flussi UniEmens relativi alle mensilità da dicembre 2021 a giugno 2022 e versare quanto dovuto mediante il modello F24 utilizzando "DSOS" quale causale contributo;
- i committenti dovranno riportare il valore "38" nei flussi UniEmens relativi alle mensilità da dicembre 2021 a giugno 2022 e versare quanto dovuto con modello F24.

Inoltre, i soggetti che hanno già provveduto all'invio dei flussi di competenza da dicembre 2021 ad aprile 2022, senza aver effettuato il versamento, sono tenuti a trasmettere un flusso di variazione entro il 30.6.2022, se intendono beneficiare della sospensione.

Adempimenti INAIL

Risultano sospesi i versamenti con scadenza legale dall'1.1.2022 al 31.7.2022, ovvero sia unica rata o prima e seconda rata del premio in autoliquidazione, i quali possono essere pagati in unica soluzione entro il 31.8.2022 oppure mediante rateizzazione. Sono compresi nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni ex [art. 2](#) co. 11 del DL 338/89 (da versate entro il 31.8.2022).

Inoltre, viene precisato che:

- la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione devono essere trasmesse dal 20.7.2022 al 10.8.2022;

- chi vuole beneficiare della sospensione deve effettuare l'apposita comunicazione all'Istituto (chi ha già provveduto ad effettuarla per i primi 4 mesi non è tenuto a presentare nuova comunicazione).

I versamenti sospesi sono effettuati con il modello F24, indicando nel campo "numero di riferimento":

- 999251 per il versamento in un'unica soluzione;

- 999252 per il versamento in forma rateale.

art. 1 co. 923 L. 30.12.2021 n. 234

art. 7 co. 3 bis DL 1.3.2022 n. 17

art. 7 co. 3 ter DL 1.3.2022 n. 17

Circolare INPS 30.5.2022 n. 64

Circolare INAIL 27.5.2022 n. 23

Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2022 - "Verso la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi per il settore sport" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Assicurazione INAIL - Autoliquidazione INAIL" - Vazio F.

Leggi in evidenza

SETTORI PARTICOLARI

DELIBERA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 10.5.2022 N. 7

SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Riduzione compensata dei pedaggi autostradali in relazione all'anno 2021 - Determinazione - Modalità e termini di presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 17 co. 35 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102, la presente delibera stabilisce, in relazione all'anno 2021:

- le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi o per conto proprio;
- le modalità e i termini per la presentazione delle relative domande.

Soggetti interessati

Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2021 possono essere richieste:

- dalle imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del 31.12.2020 ovvero nel corso dell'anno 2021, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2020 ovvero nel corso dell'anno 2021, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 21.10.2009 n. 1072;
- dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2020 ovvero nel corso dell'anno 2021, risultavano titolari di apposita licenza in

conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298;

- dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2020 ovvero nel corso dell'anno 2021, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente all'1.1.2021, ovvero titolari di licenza comunitaria o in conto proprio successivamente all'1.1.2021, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi per i viaggi effettuati dopo la data di iscrizione all'albo ovvero dopo la data di rilascio delle suddette licenze.

Pedaggi autostradali interessati

I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:

- effettuati dai veicoli di classe ecologica Euro 4, Euro 5, Euro 6 o superiore, o ad alimentazione alternativa o elettrica, rientranti nelle classi di pedaggio B3, B4 o B5, se basate sul numero degli assi e sulla sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se basate sul criterio volumetrico;

- effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;

- a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 6.6.2022.

Presentazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi

Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2021, devono presentare domanda:

- esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposito applicativo "PEDAGGI" presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori all'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>, nel rispetto delle istruzioni presenti nello stesso applicativo; a tal fine, è necessario registrarsi preliminarmente allo stesso portale, attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>;

- con apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente o di una persona appositamente delegata.

La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad intervalli temporali differiti:

- fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi;

- fase 2: costituita dall'inserimento dei dati relativi alla domanda, finalizzato all'abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti, al controllo delle targhe e delle classi ecologiche dei suddetti veicoli, dall'apposizione della firma digitale e dall'invio telematico della domanda.

I termini per effettuare la prenotazione della domanda (fase 1) sono stabiliti dalle ore 9.00 del 6.6.2022 e fino alle ore 14.00 del 12.6.2022.

Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alla società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.

Possono accedere alla fase 2 (compilazione e invio della domanda) esclusivamente i soggetti che hanno effettuato la prenotazione della domanda, entro i suddetti termini perentori.

I termini per effettuare la presentazione della domanda (fase 2) sono stabiliti dalle ore 9.00 del 27.6.2022 e fino alle ore 14.00 del 22.7.2022.

Ai fini della compilazione della domanda, sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.

Pagamento dell'imposta di bollo

La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, tramite pagamento attraverso il sistema "PagoPA".

Il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo).

L'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento, per esibirla a richiesta del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Applicazione delle riduzioni

Le riduzioni spettanti vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi autostradali, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

Effettuazione dei rimborsi

L'Albo autotrasporto darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità stabilite dalla

Scadenze della settimana

05 giugno 2022, Domenica *

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di maggio

Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Presentazione telematica della domanda per il credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di enti sportivi, effettuati nel 2021

06 giugno 2022, Lunedì

Imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva - Termine iniziale per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di concessione del contributo a fondo perduto a causa del COVID-19

Soggetti che svolgono attività di discoteche, sale da ballo, night e simili - Termine iniziale per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di concessione del contributo a fondo perduto a causa del COVID

Pedaggi autostradali

Autotrasportatori - Termine iniziale, a partire dalle ore 9.00, per la prenotazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2021

07 giugno 2022, Martedì

Imposte dirette

Imprese a prevalente partecipazione femminile - Inizio presentazione a Invitalia, dalle ore 10.00, delle domande di agevolazioni per investimenti volti allo sviluppo e al consolidamento dell'impresa, fino ad esaurimento risorse

10 giugno 2022, Venerdì

Imprese operanti nel settore tessile e della moda - Termine invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per il credito d'imposta sull'incremento delle rimanenze finali di magazzino, in relazione all'anno 2021

IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi - Termine finale, entro le ore 16.00, per presentare al soggetto gestore (RAM spa), mediante PEC, le domande di contributi (primo periodo) per il rinnovo del parco

Altre scadenze

12 giugno 2022, Domenica *

Pedaggi autostradali

Autotrasportatori - Termine finale, entro le ore 14.00, per la prenotazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2021

13 giugno 2022, Lunedì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio

14 giugno 2022, Martedì

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

15 giugno 2022, Mercoledì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Imposte dirette

Imprese - Termine finale, entro le ore 12.00, per l'invio telematico al Ministero dello sviluppo economico delle istanze per la concessione del credito d'imposta per la costituzione o la trasformazione in "società benefit"

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti

"supersemplificati"

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di aprile, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2022 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2022 presentati entro il 31.5.2022

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia del modello 730/2022, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2022 presentati entro il 31.5.2022

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di aprile, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre gennaio-marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre gennaio-marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

16 giugno 2022, Giovedì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato edeterminato, relativi al trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

IMPI

Soggetti passivi - Termine per il versamento della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso sulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a maggio

IMU

Enti non commerciali - Versamento del conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno precedente e della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente

Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali - Termine per il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno in corso (è possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta per tutto l'anno)

INAIL

Imprese - Termine finale, entro le ore 18.00, per compilare, tramite il sito dell'INAIL, le domande di contributo per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

IRPEF

Banche, enti e società finanziari - Versamento della prima rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi su conti correnti e depositi, pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

* **Avvertenza:** *L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*